

***BANDO DI GARA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
(SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE) DI LOCALI E SPAZI UBICATI
PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO POLO FUNZIONALE
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI***

QUESITO

- a) In relazione all'art. 10 del contratto di locazione, si chiede di precisare se il diritto di esclusiva a favore della conduttrice, avente ad oggetto la disponibilità e il godimento dell'intero edificio denominato Pit Building per attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia sempre e comunque assicurato alla conduttrice e mantenuto a favore della stessa, senza esclusione e/o deroga alcuna.
- b) In relazione all'art. 10 del contratto di locazione, si chiede di precisare quali siano le manifestazioni in occasioni delle quali è prevista la possibilità del venir meno dell'esclusiva a favore della conduttrice per un massimo di 10 giornate annue e se in tali deroghe siano o meno comprese le gare, fermo restando che con l'espressione 10 giornate si intendono 10 giorni di calendario.

RISPOSTA

- a) Il diritto di esclusiva alla somministrazione alimenti e bevande si esercita nei limiti e nelle forme di cui all'art. 10.1 e ricomprende l'edificio Pit Building quale parte dell'”Immobil-catering”. Gli Immobili-catering sono soggetti alla deroga prevista al punto 1 dell'art. 10.1 che comunque impone a Formula Imola di non svolgere attività di “somministrazione di alimenti e bevande”.
- b) La deroga prevista al punto 3 dell'art. 10.1 è limitata a dieci (10) giorni di calendario ed ha quale oggetto esclusivamente gli Immobili ristorazione mobile (Paddock 1 e Paddock 2). Le manifestazioni per le quali è possibile esercitare la deroga sono quelle che Formula Imola può ritenere di “particolare rilevanza”, a titolo esemplificativo sono state indicate alcune casistiche che potranno essere verificate nel corso di esecuzione del contratto.